

REGOLAMENTO della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo – Marche”

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento, adottato, su proposta della Giunta esecutiva, dal Consiglio d’indirizzo ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione e le modalità di adesione alla stessa a titolo di membro fondatore o partecipante. Le eventuali future modifiche ed integrazioni del Regolamento sono adottate dal Consiglio d’indirizzo, in conformità alle vigenti norme statutarie;

Articolo 2

Adesioni alla Fondazione

Ai sensi dell’art.7 dello Statuto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie e le associazioni possono aderire alla Fondazione acquisendo, con deliberazione del Consiglio d’indirizzo, la qualifica di membri fondatori o membri partecipanti in relazione ai criteri indicati nei successivi articoli 3 e 4;

Articolo 3

Conferimento della qualità di membro fondatore agli aderenti

Il Consiglio d’indirizzo, a maggioranza assoluta dei componenti, può attribuire la qualità di membro fondatore alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che aderiscano alla Fondazione mediante un contributo di almeno € 10.000,00 (euro diecimila) da destinare, in ragione del 50%, a incremento del patrimonio della Fondazione e in ragione del 50% quale contributo di gestione.

Articolo 4

Conferimento della qualità di membro partecipante agli aderenti

- Il Consiglio d’indirizzo può attribuire la qualità di membro partecipante alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che aderiscano alla Fondazione:
 - mediante un contributo di almeno €2.000,00 (euro duemila) da destinare, in ragione del 40%, a incremento del patrimonio della Fondazione e in ragione del 60% quale contributo di gestione
 - e
 - mediante l’attribuzione di beni materiali e immateriali e/o attività di servizio e/o mediante lo svolgimento di attività professionali di particolare rilievo;

Articolo 5

Obblighi degli aderenti

A prescindere dalla qualità posseduta, le aziende che aderiscono alla Fondazione devono assicurare la disponibilità delle proprie strutture operative per lo svolgimento di esercitazioni e di stage; le scuole, gli enti di formazione e le università che aderiscono alla Fondazione devono assicurare la disponibilità di docenti, aule e laboratori per lo svolgimento di attività didattiche;

Articolo 6

Adempimenti e requisiti per l'istanza di adesione

Le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che intendano aderire alla Fondazione devono inoltrare un'istanza con i seguenti contenuti:

a) dati identificativi del soggetto richiedente:

al) Persona fisica:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

curriculum vitae;

lettera di presentazione;

fotocopia del documento di identità in corso di validità

fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria;

a2) Altri soggetti:

denominazione, tipologia giuridica (Spa, Srl, Ente Pubblico etc.) e sede;

codice fiscale/partita iva;

certificato camerale;

legale rappresentante;

amministratori con poteri di rappresentanza;

deliberazione dei C.d.A. o altro organo, se previsto;

lettera di presentazione;

fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;

b) qualità che si intende acquisire;

c) impegno irrevocabile a versare il contributo previsto nei precedenti artt. 3 e 4;

d) impegno a conferire e/o assicurare quanto previsto nell'art.4, ultimo periodo, descrivendone dettagliatamente le caratteristiche e le modalità e quantificandone il valore e dichiarandolo tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

e) impegno a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 5;

f) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare lo statuto ed il regolamento della Fondazione, vigenti al momento della presentazione della domanda.

Le decisioni del Consiglio d'indirizzo in merito alle istanze di adesione, assunte con le modalità formali indicate negli articoli 3 e 4 e sulla base di una valutazione complessiva della domanda, del soggetto richiedente e sull'utilità per la Fondazione della sua partecipazione, sono insindacabili ed inappellabili.

Articolo 7

Assemblea di partecipazione

L'Assemblea di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, è l'organo che formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consultivo. E' costituita da un rappresentante di ognuno dei Soggetti Fondatori e di ognuno dei Soggetti Partecipanti. E' presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea di partecipazione è convocata dal Presidente, mediante avviso comunicato ai membri della Fondazione con avvisi scritti o per e-mail, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

La data di convocazione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente,

anche sentita in via informale la Giunta esecutiva.

L'Assemblea di partecipazione si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

L'Assemblea di partecipazione è convocata almeno una volta l'anno. Essa in prima convocazione è validamente costituita se è presente la maggioranza complessiva composta dai Soggetti Fondatori e dai Soci Partecipanti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di seconda convocazione dell'assemblea di partecipazione la stessa è validamente costituita dai presenti senza un numero minimo obbligatorio, le decisioni verranno prese dalla maggioranza dei presenti.

Elegge i membri del Consiglio d'indirizzo nel numero indicato all'articolo successivo.

Elegge un membro della Giunta esecutiva.

Articolo 8

Consiglio d'indirizzo

Il Consiglio di indirizzo, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Delibera, in particolare, sui punti indicati nell'art. 10 dello Statuto.

Il Consiglio d'indirizzo, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto è composto da un rappresentante per ognuno dei membri fondatori e dai rappresentanti dei membri partecipanti nella misura di uno ogni 5 membri partecipanti o frazioni di 5 fino ad un massimo di 4 componenti. Il numero di rappresentanti dei membri partecipanti, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto, non può comunque essere superiore ad un terzo dei rappresentanti dei soci fondatori.

I rappresentanti dei membri partecipanti sono eletti dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica per un triennio e possono essere rieletti.

Il Consiglio d'indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio d'indirizzo è convocato dal Presidente, mediante avviso comunicato ai propri membri con avvisi scritti o per e-mail, almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di almeno 24 ore. La data di convocazione, l'orario, di prima e di seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente, sentita, anche informalmente, la Giunta esecutiva.

Il Consiglio d'indirizzo si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione, salvo diversa determinazione del Presidente.

Il Consiglio d'indirizzo si riunisce periodicamente ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario in funzione di quanto previsto dallo Statuto.

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio d'indirizzo è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, in seconda convocazione la presenza di un terzo dei suoi componenti in carica. Ciascun componente, in caso di impedimento, può delegare altro componente in ogni caso nessun componente può essere delegato e rappresentare più di un componente delegante.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti e aventi diritto al voto.

Le decisioni assunte a maggioranza assoluta sono quelle previste dall'art. 10 dello Statuto.

Nel caso di approvazione di eventuali proposte già discusse per le quali sia necessario esprimere solamente il proprio consenso o la propria negazione, l'approvazione potrà avvenire tramite posta certificata, senza ricorrere ad una convocazione di un ulteriore Consiglio di Indirizzo.

Articolo 9

Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva, ai sensi dell'art.12 dello Statuto, provvede all'amministrazione

ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo. La Giunta esecutiva, ai sensi dell'art.12 dello Statuto, è composta 5 membri, compreso il Presidente, di cui due di diritto, due scelti dal Consiglio d'indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di partecipazione.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente. La data di convocazione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente, sentiti anche i componenti della Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

La Giunta esecutiva si riunisce ogni volta che si ritiene necessario in funzione di quanto previsto dallo Statuto.

Per la valida costituzione delle riunioni della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

La Giunta esecutiva può autoconvocarsi in base alle necessità urgenti della Fondazione, la riunione sarà validamente costituita solo con la presenza di tutti i membri di Giunta.

All'inizio di seduta i componenti della Giunta esecutiva approvano i punti iscritti all'ordine del giorno, eventualmente aggiungendone altri a quelli indicati dal Presidente.

In caso di reiterata assenza di un membro di Giunta per almeno 3 sedute consecutive il Presidente chiederà al Consiglio di Indirizzo o all'Assemblea dei Partecipanti la sua decadenza dall'incarico e la sua sostituzione nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto e dalle norme vigenti.

Articolo 10

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, esercita le funzioni a lui spettanti ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. Presiede il Consiglio d'indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni il Presidente della Fondazione è il datore di lavoro.

Articolo 11

Competenza residuale

L'organo a competenza generale e residuale della Fondazione è la Giunta esecutiva, che delibera su tutte le materie che non risultano assegnate ad altro organo dallo Statuto, di tali deliberazioni darà informazione al Consiglio di Indirizzo nella prima riunione utile.

Articolo 12

Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di membri, pari a minimo 5 e massimo 8 scelti sulla base di una comprovata e documentata competenza nel campo delle attività oggetto della Fondazione. I componenti del CTS sono nominati dal Consiglio d'indirizzo, restano in carica per un triennio e sono rinominabili.

Il Presidente viene nominato dai membri stessi del Comitato Tecnico Scientifico.

Alle riunioni del CTS possono intervenire, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, e i componenti della Giunta esecutiva. Ove necessario, il CTS o la Giunta esecutiva possono disporre che alle riunioni siano presenti altre figure tecniche propedeutiche allo sviluppo delle attività didattiche.

Il CTS si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione, salvo diversa determinazione del suo Presidente. Può riunirsi, esclusivamente in sede consultiva, anche mediante videoconferenza o utilizzando altri sistemi digitali.

Il CTS è convocato dal suo Presidente, oltre che dal Presidente della Fondazione. La data di

convocazione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno sono definiti dal soggetto che provvede alla convocazione del CTS. Della convocazione è data informazione ai componenti della Giunta esecutiva.

Per la valida costituzione delle riunioni del CTS è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.

I verbali delle sedute del CTS sono redatti a cura di uno dei Membri, o di soggetto diverso presente in seduta, indicato dal suo Presidente e sono firmate dal Presidente del CTS medesimo e dal soggetto incaricato di redigere il verbale.

Il Comitato Tecnico Scientifico, o CTS, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, formula proposte e pareri al Consiglio d'indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

In particolare il Comitato Tecnico Scientifico

- a) formula proposte in merito alla ricognizione dei fabbisogni formativi e professionali;
- b) definisce la progettazione tecnico-scientifica generale dei Corsi, indicando eventuali modifiche ai profili culturali e professionali, individuati a livello nazionale, necessarie per adeguare le figure di "Tecnico Superiore" ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese del territorio di riferimento;
- c) propone eventuali nuovi profili professionali in funzione delle esigenze del mercato del lavoro;
- d) formula proposte per attività didattiche laboratoriali innovative;
- e) formula proposte per azioni di monitoraggio, autovalutazione e miglioramento dei Corsi;
- f) propone ulteriori azioni di formazione diverse dai Corsi ITS;
- g) esprime parere sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza;
- h) propone convegni e seminari scientifici nell'ambito degli interessi della Fondazione;
- i) propone la realizzazione di eventuali pubblicazioni scientifiche.

Articolo 13

Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene il libro dei Soci e i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di partecipazione, del Consiglio d'indirizzo e della Giunta esecutiva.

La Fondazione, inoltre, tiene i libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano le relative disposizioni del codice civile.

Articolo 14

Piano triennale di attività

Il Piano Triennale è lo strumento fondamentale della programmazione delle attività della Fondazione. Esso stabilisce le linee generali delle attività e gli ambiti di intervento della Fondazione, deve contenere il programma di massima delle azioni previste per ogni triennio.

Il Piano triennale è rinnovato e approvato dal Consiglio d'indirizzo entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 15

Trasparenza e comunicazione

La Fondazione opera secondo principi di trasparenza e chiarezza nello svolgimento della propria attività. A tal fine persegue un'attenta azione di comunicazione per rendere noto a tutti le attività della Fondazione e i criteri secondo i quali essa opera.

In particolare l'azione di comunicazione è svolta per i seguenti fini:

- a) rendere nota l'attività della Fondazione e favorire, così, la più ampia condivisione;

- b) promuovere e rafforzare le attività della Fondazione;
- c) rendere noti i risultati tecnico/didattici conseguiti;
- d) promuovere il miglioramento continuo per innalzare la qualità dell'azione formativa.

Articolo 16

Caratteristiche dei Corsi ITS

Per il conseguimento del diploma di tecnico superiore, i percorsi formativi erogati dalla Fondazione hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore.
Hanno le caratteristiche indicate nell'art. 4 del DPCM 25/01/2008 e s.m.i..

Articolo 17

Attività di raccordo con il territorio e il mondo del lavoro

La Fondazione opera nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore con il fine di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere lo sviluppo delle persone nel loro percorso di apprendimento permanente, di rendere stabile e organica l'integrazione tra soggetti formativi, enti locali e imprese in relazione agli obiettivi statutari. Nello svolgimento della propria attività la Fondazione opera, in particolare, in stretto rapporto con il mondo del lavoro proponendo un'offerta formativa che scaturisca dai fabbisogni formativi e di innovazione espressi dalle aziende e sia in linea con uno sviluppo sostenibile del territorio e compatibile con l'uso delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente.

I percorsi ITS, devono formare tecnici superiori in grado di offrire un contributo innovativo per valorizzare le vocazioni del territorio, ma con competenze in grado di inserirsi anche in contesti lavorativi europei; il "Diploma di Tecnico Superiore", in relazione al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), è una qualifica di V livello e rappresenta un'opportunità per la mobilità lavorativa in Europa.

Articolo 18

Entrata in vigore e rinvio

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio d'indirizzo.

Fano, 15 dicembre 2015

Versione aggiornata con Delibera del Consiglio di Indirizzo del 16/05/2018